AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE

Art. 1

Affidamento in prova del condannato militare

Il militare condannato dall'autorita' giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva puo' essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se e' stato collocato in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3. L'affidamento in prova e' escluso: per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94; per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace; per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Versione in vigore dal 25 maggio 1983, non più in vigore dal 2 marzo 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Affidamento in prova del condannato militare
Estremi	Legge 29 aprile 1983, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/affidamento-in-prova-del-condannato-militare/art-1-affidamento-in-prova-del-condannato-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it